

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1007

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROBUSTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

---

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

---

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - La legge che disciplina la realtà di impresa cooperativa dei consorzi agrari è datata 1948. Ma questo non sarebbe estremamente grave nel nostro ordinamento se nei tempi più recenti non fosse intervenuto il fallimento della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (FEDIT), federazione prevista appunto del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, istitutivo dei Consorzi medesimi.

Tale evento «dirompente» ha, da una parte consentito di aprire una finestra su comportamenti ormai considerati tipici del sistema Italia, dall'altra ha determinato la messa in stato fallimentare di molte realtà consortili di base che hanno comunque una funzione significativa nel tessuto economico agricolo e dell'indotto.

Il fallimento della FEDIT, che per molti è stato (anche se questo è da dimostrare) volutamente provocato per ricavarne indebiti arricchimenti e soprattutto per rompere l'unica realtà rimasta coagulata di sbocco agroalimentare degli agricoltori, ha avuto anche un risultato positivo nel liberare da un vincolo ormai insostenibile i consorzi agrari che sono operativamente sani e consentire ai consorzi agrari falliti, spesso per insana amministrazione perdurata negli anni e coperta da connivenze e interessi non solo di consenso politico, di rimettersi in sana attività.

Tutto questo non può comunque prescindere dalla importanza che i consorzi agrari rivestono nel territorio quale struttura significativa per stoccaggi, mezzi tecnici, credito, supporto tecnico e di mercato che assieme alle strutture private e cooperative garantiscono alla agricoltura italiana il

seppur minimo e spesso purtroppo disorganico elemento di sostegno alla attività del settore primario.

Con questo disegno di legge si intende riformare la legge istitutiva dei consorzi agrari per adeguarne la operatività alle mutate condizioni di mercato, per sanarli dall'abbraccio ancora mortale per molti Consorzi derivato dal fallimento della FEDIT, per ripristinare sui territori rimasti scoperti una struttura capace, in un clima di libero mercato, di riprendere la sua funzione originaria.

Gli elementi fondamentali di questo disegno di legge si possono riassumere in questi schematici punti:

a) riordino degli organi interni di gestione e soprattutto del processo di elezione del consiglio di amministrazione;

b) adeguamento della capitalizzazione ed incentivazione agli agricoltori a conferire anche mezzi finanziari verso il loro consorzio agrario;

c) definizione della territorialità lasciando alla base sociale la facoltà di incidere su questa scelta;

d) eliminazione del vincolo alla costituzione di una Federazione centralizzata che invece deve aggregarsi attorno ad opportunità che emergono dalla base in funzioni a mutevoli condizioni di mercato;

e) possibilità di riaprire un contenzioso tra l'ex FEDIT e l'intervenuta Società gestioni per il realizzo S.p.A. (SGR) ed i singoli consorzi agrari al fine di impedire che immobili indispensabili ai consorzi possano essere ceduti, a soli fini speculativi, a terzi e sottratti alla funzione per la quale, spesso con investimenti pubblici, sono stati creati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Natura giuridica)*

1. I consorzi agrari, già disciplinati dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561, conservano, senza soluzione di continuità, la natura giuridica di società cooperative a responsabilità limitata e sono regolate dalla presente legge, nonchè, per quanto non è ivi disposto, dagli articoli 2514 e seguenti del titolo VI del libro quinto del codice civile.

## Art. 2.

*(Scopi)*

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola ed a tal fine:

a) producono acquistano e vendono fertilizzanti, fitofarmaci, sementi, mangimi, macchine e attrezzature agricole, scorte vive morte e tutto ciò che torna utile agli agricoltori;

b) eseguono, promuovono ed agevolano la raccolta, il trasporto, la conservazione, il collocamento e la trasformazione dei prodotti del suolo operando sia per conto dei soci e dei conferenti, sia come parti sia come fornitori dell'industria alimentare;

c) compiono operazioni di credito agrario di esercizio in natura, operazioni di anticipazione agli agricoltori che conferiscono i loro prodotti all'ammasso volontario, operazioni di raccolta finanziaria dagli agricoltori a titolo di acconto sulla fornitura di mezzi tecnici e servizi identificati in corso d'anno;

d) effettuano studi e ricerche nell'interesse dell'agricoltura anche attraverso l'impianto di campi e di stazioni sperimentali;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) possono costituire società i cui scopi interessino l'attività consortile anche in collegamento con altri consorzi agrari o con terzi;

f) svolgono la funzione di assuntore per conto dello Stato o dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo ed effettuano tutte le operazioni necessarie per la raccolta e la conservazione dei prodotti agricoli oggetto di intervento, ivi compresa la conservazione delle scorte strategiche. Le gestioni connesse a tali operazioni sono tenute separate dalla gestione relativa alla normale attività.

## - Art. 3.

*(Esclusività della denominazione)*

1. La denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, è riservata esclusivamente alle cooperative disciplinate dalla presente legge.

## Art. 4.

*(Ambito territoriale)*

1. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge indica, su base provinciale, interprovinciale, regionale o interregionale, l'ambito territoriale di ogni consorzio agrario.

2. L'Assemblea dei soci di ogni consorzio agrario decide entro novanta giorni di accettare l'ambito territoriale di cui al comma precedente. In caso di rifiuto, l'assemblea del consorzio agrario deve approvare entro i successivi novanta giorni dalla deliberazione un piano economico-finanziario che rilevi la capacità del consorzio medesimo di operare in modo autonomo per un periodo di almeno cinque anni nell'osservanza degli scopi istitutivi. A tale

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piano approvato si può opporre il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con motivato parere approvato dal comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

3. È in facoltà dell'assemblea dei soci del consorzio agrario, trascorsi almeno i primi tre anni dalla emanazione del decreto di cui al primo comma, deliberare lo scorporo e la contestuale costituzione di altro consorzio agrario su base territorialmente diversa. Tale decisione dovrà essere convalidata dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali. In caso di opposizione del Ministero, tale opposizione deve essere motivata ed approvata dal comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 491 del 1993.

4. I soci appartenenti all'area territoriale scorporata, hanno diritto di chiedere che la quota e le azioni da loro sottoscritte vengano devolute al nuovo consorzio.

5. Le operazioni di fusione o scissione dei consorzi agrari sono esenti da tasse o imposte.

## Art. 5.

*(Soci)*

1. Hanno diritto di essere soci dei consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche che esercitano a titolo di attività prevalente, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, una impresa agricola in veste di proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari o coloni parziari.

2. La qualità di socio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci, previa verifica, da parte del consiglio di amministrazione, del titolo che ne autorizza l'iscrizione, ai sensi del comma 1, e accertamento dell'avvenuto versamento della quota per le azioni sottoscritte. In caso di cessione della quota per atto tra vivi o per causa di morte, il consiglio di amministrazione verificherà la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 in capo al subentrante.

3. La perdita della qualifica di socio avviene quando cessino le condizioni di cui

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al comma 1. Sulla domanda di recesso o, al verificarsi della predetta situazione anche in assenza di domanda, il consiglio di amministrazione del consorzio dichiara il recesso o la decadenza del socio.

4. Avverso alle deliberazioni relative all'ammissione del socio o alla perdita di tale qualifica, è ammesso ricorso al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali il quale decide con provvedimento inappellabile.

## Art. 6.

*(Quote di azioni di partecipazioni)*

1. Alle quote di partecipazioni e alle azioni che ciascun socio può possedere si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative, fatta eccezione per il valore nominale dell'azione che viene stabilita in lire un milione. Il nuovo socio deve versare oltre all'importo dell'azione, anche il sovrapprezzo di cui all'articolo 2525 del codice civile, tenuto conto delle riserve patrimoniali formatesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. La riserva ordinaria risultante alla data di entrata in vigore della presente legge sarà trasferita a capitale sociale ed attribuita ad aumento del valore delle azioni dei soci già iscritti che dovranno, entro tre mesi dalla predetta data, integrare le quote fino a raggiungere l'importo di lire un milione. In mancanza del versamento integrativo il socio decadrà dalla qualifica e avrà diritto al rimborso della quota come sopra maggiorata.

3. I primi due commi dell'articolo 2548 del codice civile si applicano ai consorzi agrari in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I consorzi agrari possono inoltre emettere azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge.

4. Qualora si proceda alla distribuzione di dividendi, il loro ammontare non potrà

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superare l'interesse legale ragguagliato al valore nominale dell'azione.

5. In caso di recesso, esclusione o morte del socio senza subentro di eredi nella relativa qualifica, egli o gli eredi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni.

6. Nella ipotesi di scioglimento del consorzio agrario, i soci hanno diritto alla ripartizione *pro quota* dell'eventuale residuo attivo del capitale sociale. L'eventuale eccedenza patrimoniale sarà devoluta ai fini di pubblica utilità di carattere agrario nell'area definita per il consorzio di cui all'articolo 4, e in conformità di quanto stabilito dall'assemblea generale dei soci che ha deliberato la liquidazione.

## Art. 7.

*(Organi)*

Sono organi del consorzio agrario:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) la presidenza;
- e) il collegio sindacale.

## Art. 8.

*(Assemblee ordinaria e straordinaria)*

1. Le assemblee dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

2. Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qual volta il consiglio ne riconosca le necessità o ne facciano richiesta scritta e motivata il Collegio sindacale o almeno il 10 per cento dei soci.

4. Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite dai soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi.

5. Le assemblee generali sono precedute, ai sensi dell'articolo 2533 del codice civile, da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località sedi del consorzio o di sue agenzie scelte dagli amministratori in

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

relazione al numero dei soci e all'estensione del consorzio. Nelle assemblee parziali, presiedute dal presidente del consorzio o da un suo delegato, viene eletto a scrutinio segreto e con il sistema proporzionale, un delegato ogni cinquanta soci, o frazione superiore a venticinque, intervenuti di persona o per delega all'assemblea parziale. Ogni socio può ricevere una sola delega. Ogni delegato eletto nelle assemblee parziali deve intervenire personalmente all'assemblea generale e rappresenta cinquanta soci. Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente.

6. Alla elezione degli amministratori e dei sindaci si procede con votazione a scrutinio segreto.

7. La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione nel foglio degli annunci legali delle province o delle regioni interessate e su almeno un giornale locale, quindici giorni prima della data di convocazione.

8. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno ed essere affisso presso la sede sociale, nelle sedi periferiche e presso gli albi dei comuni situati nell'ambito territoriale del consorzio agrario.

9. È di competenza dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile:

- a) approvare il bilancio
- b) deliberare il riparto degli utili in conformità di quanto previsto all'articolo 2536 del codice civile
- c) eleggere gli amministratori, il collegio dei sindaci ed il suo presidente
- d) deliberare sugli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

10. In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno ad un'ora di distanza da quella stabilita per la prima, l'assemblea è valida quale che sia il numero dei partecipanti. Le stesse modalità valgono per le assemblee parziali.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatto salvo il caso contemplato all'articolo 4, comma 2, ed il caso di scioglimento anticipato della società, per i quali sia in prima, sia in seconda convocazione occorrerà sempre la presenza della maggioranza dei soci del consorzio.

## Art. 9.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione dei consorzi agrari è composto da undici membri.

2. I consiglieri sono eletti con voto segreto su schede che possono contenere fino a un massimo di tre preferenze e risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

4. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri al comitato esecutivo e conferire procure generali o speciali al direttore e ad altri dirigenti.

5. Il consiglio nomina e rimuove il direttore. La scelta avviene tra i dirigenti dei consorzi agrari di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nell'ambito dei consorzi agrari medesimi iscritti ad un apposito albo attivato presso l'associazione nazionale dei dirigenti.

6. Le deliberazioni del consiglio debbono avere luogo alla presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

7. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

## Art. 10.

*(Comitato esecutivo)*

1. Il Comitato esecutivo è costituito da tre membri designati dal consiglio di ammini-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione e resta in carica tre anni. Di esso fanno parte, inoltre, di diritto il presidente e il vice presidente.

2. Spettano al comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte in presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

## Art. 11.

*(Presidenza)*

1. La presidenza è costituita dal presidente e dal vice presidente eletti dal consiglio tra i propri membri.

2. Il presidente ha la rappresentanza attiva e passiva in giudizio del consorzio agrario, presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo. In caso di sua assenza, sospensione o impedimento le funzioni suddette vengono assolte dal vice presidente. Il presidente ed il vice-presidente possono essere rieletti una sola volta.

3. La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore e, in caso di loro assenza o impedimento, al vice-presidente ed al vice direttore a ciò delegato.

## Art. 12.

*(Collegio sindacale)*

1. Il collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi, di cui due eletti dall'assemblea dei soci e un terzo designato tra i propri dirigenti e funzionari di ruolo dal Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali, nonché da due membri supplenti eletti anch'essi dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci effettivi assistono alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 13.

*(Distribuzione degli utili)*

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 2536 del codice civile, gli utili netti di esercizio conseguiti senza rivalutazioni di bilancio verranno ripartiti come segue:

- a) il 20 per cento a riserva ordinaria
- b) il 10 per cento a riserva straordinaria indivisibile
- c) il 3 per cento degli utili, al netto delle riserve obbligatorie di cui ai punti a) e b) precedenti, in relazione a quanto previsto agli articoli 11, comma 6, e 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- d) la quota residua sarà distribuita ai soci nella misura annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione.

## Art. 14.

*(Poteri di vigilanza)*

1. I poteri previsti dagli articoli 2542, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono esercitati per tutti i consorzi agrari dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali il quale ha la facoltà di disporre ispezioni sul funzionamento dei consorzi nonché segnalare al magistrato ordinario delibere o atti assunti dal consorzio agrario con presupposti contrari alla legge.

2. I consorzi debbono dare comunicazione al Ministero dei bilanci e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

## Art. 15.

*(Controversie tra consorzi)*

1. Le controversie tra consorzi sono decise da un collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo tra

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esse o, in mancanza di accordo, dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

## Art. 16.

*(Associazioni dei consorzi agrari)*

1. L'assemblea del consorzio agrario può decidere di aderire ad una associazione regionale o nazionale dei consorzi agrari.

2. L'assemblea dei soci aderenti all'associazione, approvano a maggioranza qualificata dei due terzi lo statuto ed eleggono un comitato direttivo composto da sette membri.

3. Il comitato direttivo eleggerà tra i propri membri un presidente, che assume la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell'associazione e presiede il comitato direttivo stesso, nonché un segretario, da scegliere tra i dirigenti iscritti all'albo di cui all'articolo 9, comma 5.

4. La firma sociale dell'associazione è attribuita congiuntamente al presidente e al segretario e, in caso di assenza o impedimento del presidente, ad uno dei membri del comitato direttivo appositamente delegato e al segretario stesso.

## Art. 17.

*(Norme transitorie)*

1. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, sono abrogati.

2. I consorzi agrari già disciplinati dalle norme di cui al comma 1 conservano tutte le attività esercitate, nonché l'inquadramento previdenziale di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 marzo 1987.

3. Tutti gli atti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni tra i consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni della presente legge sono esenti da tasse ed imposte, e gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Entro sei mesi dall'attuazione dell'articolo 4, dopo che si è proceduto alla ridefinizione dell'ambito territoriale dei consorzi agrari, gli amministratori dei consorzi interessati ad accorpamenti, fusioni o scorpori avvieranno le procedure previste dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

5. I consorzi agrari sottoporranno all'approvazione dell'assemblea straordinaria un nuovo statuto in armonia con le disposizioni della presente legge e procederanno al deposito di detto statuto, unitamente a copia della *Gazzetta Ufficiale* in cui la legge che li disciplina è pubblicata, presso l'ufficio del registro delle imprese.

6. Nel decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, saranno previste particolari disposizioni per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa autorizzati all'esercizio provvisorio delle attività di impresa, per consentire il loro accorpamento con i consorzi delle aree territoriali definite nello stesso decreto.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi agrari avranno la facoltà di chiedere la revisione degli accordi transattivi intervenuti con la Federazione italiana dei consorzi agrari o con la Società gestione per il realizzo S.p.A. che ha rilevato il patrimonio di quest'ultima, allo scopo di rientrare nella proprietà dei beni patrimoniali eventualmente ceduti con i predetti accordi o con altri accordi precedentemente intervenuti con la stessa federazione dei consorzi agrari. Qualora la controparte rifiuti l'esame della richiesta di revisione, il consorzio agrario interessato potrà chiedere l'intervento del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che dovrà comunque definire entro sessanta giorni, la posizione.

8. In caso di cessione, è attribuito ai consorzi agrari il diritto di prelazione nell'acquisto dei beni già di loro proprietà ceduti alla Federazione italiana dei consorzi agrari e da questa alla Società gestione per il realizzo S.p.A., che ne rilevato il patrimonio. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o sottoposti ad altra procedura concorsuale presenteranno al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali un piano finalizzato alla revoca delle predette procedure ed al ritorno alla gestione ordinaria, ovvero una relazione da cui ne risulti l'impossibilità.